



# Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

IIPPAB "OP Montanari Riccini "OP Istituto Buon Pastore", "OP Patronato delle Donne Dimesse dal Carcere" Fondazioni: "Cav. A. Pancrazio" - "Fondo Soccorso Bambini Poveri" - "Carlo Olivotti" - "Sussidi a Padri di Famiglia Infermieri" - "Olivotti e Flantini" - "prof. Fabio e Mina Vitali" di Venezia.

Fusione in un unico Ente, approvazione dello Statuto dello stesso e della pianta organica. L n. 6972/1890 - LR 15.12.1982, n. 55, art. 12.

## IL PRESIDENTE

- Preso atto che il fu Sacerdote mons. Giovanni M. Gregoretti, Vicario a S. Francesco di Paola e Arciprete Parroco di San Pietro in Castello, nel febbraio dell'anno 1853 aprì un asilo per le ragazze povere, vagabonde e pericolanti intitolato al Buon Pastore in un locale di S. Pietro e che nel giorno 26/4/1873 con atto del Notaio Francesco Chiurlotto, fu regolarmente costituito e fondato il Pio Istituto nel fabbricato di S. Pietro in Castello n. 77 e che con Regio Decreto del 20.11.1873 detto Istituto venne eretto in Ente Morale e ne fu approvato lo Statuto organico.
- Rilevato che in data 29.12.1881 l'Istituto Buon Pastore veniva autorizzato ad accettare un cospicuo legato proveniente dal testamento della Marchesa Montanari Riccini e che il primo Statuto dell'Opera Pia Montanari Riccini risale al 10 maggio 1887 ed avendo lo stesso le medesime finalità dell'OP Istituto Buon Pastore, venne aggiornato in data 17.1.1910, proponendosi di seguito il Raggruppamento delle suddette Opere Pie, poi autorizzato con RD del 3.3.1910.
- Ricordato che dopo la Grande Guerra 1915-1918, vicende storiche e necessità economiche hanno fatto sì che il patrimonio dell'Opera Pia Montanari Riccini venisse quasi del tutto esaurito, tanto da suggerire al Consiglio di Amministrazione dell'OP Istituto Buon Pastore la fusione dei due Enti, fusione che peraltro non risulta essere mai stata autorizzata con atto formale dall'autorità governativa.
- Considerato che scopo dell'Istituto Buon Pastore, quale risulta dall'art. 2 dello Statuto del 1910 è quello di: "accogliere quelle ragazze povere che corressero grave pericolo di seduzione o traviamiento, sia per essere abbandonate dai genitori o parenti che ne dovrebbero tenere la sorveglianza, sia per cattiva indole delle ragazze stesse o che per età o che per altro motivo non possono essere raccolte in altri dei patri Istituti" e che scopo dell'OP Montanari Riccini, quale risulta dall'art. 2 dello Statuto del 1910,

è il medesimo di quello previsto dall'OP Istituto Buon Pastore.

- Ricordato che l'OP "Patronato delle Donne Dimesse dal Carcere" di Venezia trae la propria origine per iniziativa del N. H. Mons. Daniele Canal Patrizio Veneto e della Rev. Madre Anna Maria Marovich della Congregazione religiosa delle Pie Signore di Nazareth e che con decreto luogotenenziale n. 16781 del 13.9.1866, il patronato venne eretto in Ente Morale assumendo con l'entrata in vigore della Legge n. 6972/1890, la qualifica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.
- Annotato che scopo dell'Ente, quale risulta dall'art. 2 dello Statuto stesso, è quello di "raccogliere giovani minorenni uscite dal carcere e donne adulte dopo l'arresto preventivo e lo scomputo della pena e ciò di concerto con l'autorità giudiziaria e politica, di ammaestrarle ad una vita di probità e di lavoro, mediante l'educazione morale cristiana, l'istruzione intellettuale e manuale, favorendo e procurando loro, dopo l'uscita dal patronato, un conveniente collocamento.
- Visto che con DPGR n. 1507 del 5.11.1986 l'IPAB in oggetto è stata commissariata poichè il Consiglio di Amministrazione uscente aveva rilevato l'opportunità di fondere l'OP con altro Istituto simile.
- Preso atto che il Raggruppamento "Fondazioni ex OOCRR" di Venezia, istituito con DPGR n. 611 del 24.5.1984, è costituito dalle seguenti Fondazioni :
  - 1) Sussidi a padri di famiglia infermieri dell'Ospedale Civile di Venezia
  - 2) Carlo Olivotti e cav. Filippo Flantini
  - 3) Cav. A. Pancrazio
  - 4) proff. Fabio e Mina Vitali
  - 5) Fondo Soccorso per bambini poveri degenti nell'Ospedale Civile di Venezia
  - 6) Carlo Olivotticon finalità analoghe nei settori della beneficenza nell'area della povertà e della sussidiazione, anche stipendiale, nei casi di necessità e bisogno.
- Rilevato che la "Pia Fondazione Sussidi a padri di famiglia infermieri dell'Ospedale civile di Venezia", trae origine dalle benefiche disposizioni olografe del comm. Giacomo Vendramin, contenute nel testamento l.l.1897 e nelle appendici 4.5.1897, 25.5.1898, 14.5.1899 n. 17316 di Rep. e n. 139 di Reg. atti Notaio dott. Carlo Candiani di Venezia;

che con RD del 5.9.1904 la Fondazione è stata eretta in Ente Morale e ne è stato approvato lo Statuto Organico;

che scopo dell'Ente, quale risultava dall'art. 3 dello Statuto, era quello di venire in aiuto con opportuni sussidi, nell'adempimento del dovere di educare ed allevare la prole, ad infermieri i cui mezzi economici, nonostante il buon volere e la buona condotta, non fossero sufficienti per educare i figli e per avviarli a professioni che li ponessero in grado di

provvedere onoratamente da sè al proprio mantenimento;

che la Pia Fondazione "Carlo Olivotti e cav. Filippo Flantini" trae origine dalla donazione del benemerito signor cav. Giuseppe Olivotti contenuta nella lettera del 26 dicembre 1885, ratificata successivamente in forma solenne con atto n. 3192-5300 di Rep. atti Notaio dott. Pietro Cervellini di Venezia;

che con RD del 27 giugno 1886 la Fondazione è stata eretta in Ente Morale e ne è stato approvato lo Statuto organico;

che scopo dell'Ente quale risulta dall'art. 4 dello Statuto, è quello di giovare ai funzionari provvisori e di basso servizio del nosocomio, i quali non hanno titolo ad un trattamento normale di pensione e di fornire inoltre al Pio Luogo i mezzi, dapprima di estendere maggiormente il conferimento di graziali assegni e sovvenzioni di riposo al detto personale, e col progresso del tempo di minorare proporzionalmente l'agravio che sostiene per questo oggetto fino a sollevarsi del tutto e ad alleviare pur anco in appresso altre sue spese di beneficenza in diminuzione della retta";

che le Pie Fondazioni "dott. cav. Antonio Pancrazio" e "Fondo Soccorso per bambini poveri" traggono origini dalle donazioni del medesimo dott. Antonio Pancrazio contenute nel suo testamento olografo del 20.12.1895, depositato al n. 2153-434 di Rep. atti Notaio dott. Carlo Artelli di Venezia;

che con RD 4.9.1903 le suddette Fondazioni sono state erette in Enti Morali e ne è stato approvato un unico Statuto organico;

che lo scopo del primo Ente quale risulta dall'art. 3 dello Statuto, consiste nella

- a) assegnazione di una Borsa di annue f. 3600 sino al normale conseguimento della laurea, ad un giovane veneziano di scarsa fortuna, studente o che intendesse studiare medicina nella R. Università di Padova;
- b) nel conferimento di quattro in quattro anni, di una borsa di f. 16.000 - ad un Medico-Chirurgo assistente (secondario) degli Ospedali Civili di Venezia, acciocchè si rechi all'estero in una delle Cliniche di Vienna, Berlino, o Parigi per un anno, a perfezionarsi in medicina, chirurgia od in qualche importante specialità;

e per il secondo Ente:

- a) nell'incremento del fondo di soccorso ai fanciulli e bambini poveri degenti negli Ospedali Civili di Venezia, raccolto dal Comitato costituitosi per iniziativa del benemerito testatore, come da circolare a stampa 15 dicembre 1889, allo scopo di vestire i bambini che dovrebbero uscire mal coperti dall'Ospedale e di procurare ai piccoli infermi qualche distinzione nelle ricorrenze più solenni dell'anno;

che la Fondazione Carlo Olivotti trae origine dalla donazione di obbligazioni del Consolidato Italiano da parte del cav. Giuseppe Olivotti fu Luigi, per onorare la memoria del figlio Carlo;

che con Regio Decreto del 27.6.1886 la Pia Fondazione è stata eretta in Ente Morale che ne ha anche approvato lo Statuto organico ;

che scopo dell'Ente quale risulta dall'art. 4 era quello di sussidiare i dipendenti provvisori dell'Ospedale Civile di Venezia con "il conferimento di graziali assegni e sovvenzioni di riposo ... e per altre spese di beneficenza";

che la Fondazione prof. Fabio e Mina Vitali trae origine dalla elargizione in memoria fatta nel 1929 dal prof. Fabio Vitali fu Scipione e successive, al fine di premiare un lavoro scientifico pubblicato da medici veneziani, su tema proposto dal Collegio dei primari e che fu eretta in Ente Morale con DPR del 9.11.1955; il patrimonio attuale della Fondazione è di lire 360.756= (trecentosessantamila settecentocinquantesi) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, patrimonio oggi invero irrisorio in ordine alle finalità istituzionali.

- Visto che il Dipartimento Servizi Sociali della Regione Veneto ha invitato gli Enti indicati in oggetto a rivedere la propria posizione nell'ambito dei Servizi Sociali territoriali, evidenziando l'anomala situazione di inattività caratterizzante talune Istituzioni, ed ha a tal fine proposto la fusione degli Enti suddetti al fine di costituire un unico patrimonio, capace di corrispondere utilmente nei confronti dei singoli scopi, peraltro similari in quanto prevedono, in via principale, attività di assistenza e beneficenza nei confronti delle persone povere e degli emarginati e della sussidiazione anche stipendiale, nei confronti dei soggetti in stato di bisogno, nonché per snellire gli adempimenti amministrativi.
- Viste le deliberazioni prot.
  - n. 48 del 29.9.1991 e n. 71 del 20.12.1991  
del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Buon Pastore
  - n. 11 del 16.9.1991 e n. 1 del 7.1.1992  
del Commissario dell'IPAB Patronato delle donne dimesse dal carcere
  - n. 31 del 23.12.1991  
del Commissario dell'IPAB Fondazioni ex OOCRR

con le quali è stata approvata la fusione degli Enti suddetti ritenendo questo un primo traguardo fondamentale verso un organico riordino delle Istituzioni.

- Atteso che la Giunta Regionale ha espresso in sede di proroga Commissariale parere favorevole alla ipotesi di fusione delle IIPPAB di cui trattasi, specificatamente nella seduta del 30 luglio 1991 (atto n. 3064 per l'OP

Patronato donne dimesse dal Carcere e n. 3096 per il Raggruppamento Fondazioni ex OOCRR), atti di Giunta a cui sono seguiti i conseguenti Decreti n. 1890 e n. 1891, al fine di realizzare un adeguato ed efficace Servizio da parte di un'unica nuova Amministrazione nell'ambito dell'Ente locale.

- Annotato che gli scopi del nuovo Ente, denominato "Opere Riunite Buon Pastore" riguarderanno (art. 2 dello Statuto):
  - l'educazione e l'assistenza all'infanzia e al mondo giovanile, promuovendo anche studi e ricerche sul fenomeno del bisogno sociale;
  - la prevenzione dell'emarginazione e il recupero delle forme di devianza e di disadattamento sociale;
  - la pronta accoglienza in situazioni di emergenza a mamme in difficoltà e ad ogni persona a rischio;
  - l'ospitalità, il ricovero e la protezione di giovani in "grave pericolo di seduzione e traviamiento".
- Preso atto che il patrimonio del nuovo Ente è formato dai beni mobili e immobili iscritti nell'inventario e derivanti dai patrimoni delle Istituzioni fuse, singolarmente inventariati nel prospetto allegato allo Statuto, di cui è parte integrante e sostanziale.
- Rilevato che contestualmente al presente atto viene anche approvata la pianta organica del nuovo Ente, come da allegato B), ritenuto che per il triennio di avvio, al fine di rilevare costi e benefici dei servizi erogati, verrà provveduto tramite contratti a termine e/o convenzioni con Cooperative di Servizio Socio-Assistenziale, iscritte agli albi di legge.
- Visto che con nota prot. n. 7724 del 28.11.1991 era stata invitata l'Amministrazione comunale di Venezia a voler esprimere il parere previsto all'art. 62 della L. 6972/1890 in ordine alla fusione de quo, nei termini previsti dalla legge stessa ed atteso che tale parere non espresso nel termine dei 30 giorni previsti, è da considerarsi positivo.
- Atteso che la fusione apporterà maggiori disponibilità finanziarie e quindi un migliore e più razionale utilizzo dei fondi per il raggiungimento dei fini istituzionali, e rilevato inoltre che con tale fusione si potranno ovviare gravi deficienze funzionali poichè possibile fare affidamento su di un saldo organismo capace di esplicare, con mezzi adeguati, i fini di cui trattasi.
- Visto il parere espresso dalla Giunta Regionale nella seduta del 20.2.1992 .
- Su conforme parere del Dipartimento per i Servizi Sociali che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- Vista la Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
- Vista la LR 15 dicembre 1982, n. 55.
- Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142.

D E C R E T A

1) Le seguenti IIPPAB:

"OP Montanari Riccini", "OP Istituto Buon Pastore", "OP Patronato delle Donne Dimesse dal Carcere", Fondazioni: "Cav. A. Pancrazio" - "Fondo Soccorso Bambini Poveri" - "Carlo Olivotti" - "Sussidi a Padri di Famiglia Infermieri" - "Olivotti e Flantini" - "prof. Fabio e Mina Vitali" di Venezia, ai sensi e per gli effetti della L n. 6972/1890 a decorrere dall'1.1.1992 sono fuse in un unico Ente denominato "Opere Riunite Buon Pastore".

2) E' approvato lo Statuto dell'IPAB "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia composto da n. 20 articoli nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento comprensivo del prospetto concernente il patrimonio del nuovo Ente formato dai beni mobili ed immobili iscritti, ritenuto il carico di ogni attività e passività delle Istituzioni che vanno a fondersi.

3) E' approvata la pianta organica dell'Ente come da allegato B) parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato al Presidente dell'Opera Pia, al Comune di Venezia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

31 MAR. 1992

IL PRESIDENTE

FIRMATO (dr. Gianfranco Cremonese)

